

STATUTO

Articolo 1) - E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS".

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed opera sul territorio nazionale.

SEDE

Articolo 2) - La Fondazione ha sede in Monza, Via Azzone Visconti n. 41.

SCOPO

Articolo 3) - La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone disabili e non.

A tal fine la Fondazione potrà:

- 1) Fornire un adeguato supporto psicologico-morale ai pazienti e anche ai familiari e/o persone a loro vicini.
- 2) Prestare collaborazione alle aziende sanitarie ed Ospedaliere per il reinserimento sociale della persona.
- 3) Organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui progressi della scienza medica e sulle attività ed obiettivi della Fondazione.
- 4) Svolgere attività di ricreazione e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli ecc.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, potrà altresì concorrere alla:

- a) alla creazione e la gestione di centri di cura ed accoglienza finalizzati ad offrire l'aiuto per il riequilibrio fisico, psichico e morale a persone disabili e sofferenti.
- b) Realizzazione di strutture ricettive, unitamente a piscine e palestre per la rieducazione fisica, nonché la pratica di vari sport anche a livello agonistico e non solo terapeutico.
- c) predisposizione di speciali saune terapeutiche ed attivazione di cure complementari per un migliore recupero e mantenimento del benessere, anche attraverso il supporto dei servizi ospedalieri e dei medici competenti.
- 5) promuovere ed organizzare incontri con scuole istituzioni e/o associazioni per consentire, l'insegnamento dell'educazione, della prevenzione e delle norme di soccorso stradale.

La Fondazione al fine del perseguimento del suo scopo potrà acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 e comunque in via non prevalente.

La Fondazione potrà svolgere attività economica in quanto vengano rispettati i requisiti propri delle Onlus.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997. La Fondazione si interdice di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle connesse.

Si interdice di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si fa obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Si fa altresì obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Valgono in genere le disposizioni di cui all'articolo 10 del precitato D.Lgs. 460/1997

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Articolo 4) - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio, come sopra composto;
- dalle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo.

ORGANI

Articolo 5) - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente,
- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato d'Onore;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

.....OMISSIS.....

Firmato

FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo